

Tribunale Ordinario di Rieti

R.G. 18/2025

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario promosso da

Pasquina SCIAMANNA, nata a Casperia (RI) il 06/01/1958, C.F. SCMPQN58A46A472Y,

rappresentata e difesa dall'avv. Quirino Grillo del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti,

con l'assistenza dell'avv. Giovanni Fontana in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 76, comma 1 del D.lgs. n. 14/2019

RICORRENTE

visto il ricorso contenente la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 4.4.2025 da Pasquina SCIAMANNA;

rilevato che nel ricorso ex artt. 74 e ss. c.c.i.i. è contenuto il piano; che sono allegati gli elementi informativi previsti dalle norme citate e che sono stati prodotti i documenti previsti dal complesso normativo di riferimento;

osservato che l'odierna istante riveste la qualifica di professionista e che versa in uno stato di insolvenza ex art. 2, lett. c) c.c.i.i.;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex art. 76 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; l'indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;



rilevato che non risulta che l'istante sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto, *prima facie* ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative all'apertura del procedimento di omologa del concordato minore per definire lo stato di sovraindebitamento del professionista;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 78 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha formulato – ex art. 78, lett. d) c.c.i.i. – *“istanza di sospensione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII di tutte le azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché di applicazione di tutte le altre misure cautelari e conservative previste dalla medesima norma.”* al fine di conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del presente procedimento, rappresentando al riguardo la pendenza della procedura esecutiva rubricata sub r.g.e. 40/2023 dinanzi questo Tribunale;

ritenute le misure protettive richieste funzionali ad assicurare la fattibilità del piano, atteso che esso è funzionale proprio ad evitare l'espropriazione dell'immobile in cui la ricorrente vive nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare;

ritenuto dunque che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano (e debbano) essere concesse, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 74 e segg. c.c.i.i.;

visti gli artt. 74 e ss. c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DICHIARA APERTA

la procedura diretta all'omologa del concordato minore introdotta dal ricorso presentato il 4 aprile 2025 da Pasquina SCIAMANNA, nata a Casperia (RI) il 06/01/1958, C.F. SCMPQN58A46A472Y;

DISPONE



che il ricorso contenente la proposta presentata da Pasquina SCIAMANNA ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili della ricorrente (ossia, i "*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale*" nonché i "*dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*" ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679; a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo telematico, entro sette giorni, la proposta recante le parti da cancellare affinché possa essere effettuata la pubblicazione),

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il presente decreto ai creditori entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento, comunicando al contempo anche l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale essi dovranno inviare eventuali dichiarazioni e contestazioni, come di seguito meglio specificato;

AVVERTE

i creditori che entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno effettuare dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e indicare le eventuali contestazioni, inviando tale dichiarazione e tali eventuali contestazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, che sarà stato indicato nella comunicazione della proposta e del decreto che questo avrà inviato;

INVITA

i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC, ove intendano inviare le dichiarazioni e le eventuali contestazioni di cui sopra, anche un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ORDINA

ai sensi dell'art. 78, lett. b) C.C.I.I. la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del professionista facente funzioni di OCC;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.



ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire a questo Giudice, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, quanto dagli stessi comunicato, fornendo relazione espressa ed analitica con riguardo al raggiungimento o meno della percentuale di cui all'art. 79 c.c.i.i. sulla base dei criteri indicati da tale norma, che avrà cura di esplicitare nella relazione medesima;

DISPONE

ex art. 78, lett. d) c.c.i.i., fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, con conseguente loro sospensione *ope legis* ex art. 623 cpc ove già instaurate – e segnatamente quella già pendente dinanzi questo Tribunale, rubricata sub r.g.e. 40/2023 - o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività professionale e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; che le prescrizioni rimangano sospese; che le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC;

AVVISA

la ricorrente che è suo onere depositare il presente provvedimento – che dispone, tra l'altro, la sospensione delle procedure esecutive – nei procedimenti di esecuzione già pendenti nei propri confronti perché in essi il G.E. – e, per esso, il professionista delegato alla vendita - possa prendere atto della qui disposta sospensione ex art. 623 cpc prima che il bene oggetto di procedura esecutiva sia aggiudicato.

Si comunichi.

Rieti, 6 aprile 2025

IL GIUDICE

Roberto Colonnello

